SENTENZA N.524/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE

CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del dott. Gabriele Pepe, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **73820** R.G., su ricorso depositato in data 17.1.2023, da **(omissis)**, (rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Di Lorenzo, con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli, viale A. Gramsci n. 19 (pec: francescodilorenzo@avvocatinapoli.legalmail.it)

contro

- MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma, viale dell'Esercito n. 186, rappresentato e difeso dai propri dipendenti dott.ssa Marzia Lettieri Barbato, dott.ssa Marina Propersi e dott. Carmelo Varsalona (pec: previmil@postacert.difesa.it);

Visti l'atto introduttivo del giudizio, gli altri atti e documenti di causa;

Rilevata la costituzione in giudizio del Ministero della

Difesa mediante comparsa del 20.9.2023.

FATTO

Con l'odierno ricorso, (omissis), ha rappresentato quanto segue:

- in qualità di VFP4 presso la Scuola Volontari di Truppa A.M. di Taranto veniva trasferito, dapprima, al Comando Distaccamento A.M. di Lampedusa in data 26.11.2013 e poi al Sottosettore di Lampedusa per l'operazione "*strade sicure*" dal 15.5.2014 al 27.6.2014;

- promosso I Aviere con decorrenza 22.4.2015 transitava dalla categoria "*motorne specialità COND*" alla categoria "*supporto*" specialità "*servizi di amministrazione*";

- durante il periodo di servizio a Lampedusa a causa dei turni massacranti e del conseguente stress ambientale e personale subiva un episodio di "*dissociazione psicotica con agitazione psicomotoria*", nei giorni 29 e 30 luglio 2015, per il quale si rendeva necessario il trasferimento presso il P.O. di Agrigento, ove gli veniva riscontrata la seguente infermità/lesione: "*delirio di tipo paranoideo in lussazione spalla dx*";

- sottoposto a visita presso l'Istituto di Medicina Aerospaziale "*Aldo di Loreto*" di Roma veniva dichiarato non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato e collocato in congedo assoluto, ai sensi

dell'art. 2070, d.lgs. n. 66/2010, a far data dall'1.12.2016, con Decreto del Ministero della Difesa del 14.2.2017;

- con Verbale Modello BL/B – N A51704987, datato 12.1.2018, la Commissione Medica Ospedaliera (in breve CMO) di Roma accertava la dipendenza da causa di servizio delle seguenti patologie: "*a) Esiti di grado moderato di frattura di Hill Sachs spalla dx; b) Psicosi schizoide delirante*", con ascrivibilità alla tab. B, per quanto riguarda la prima infermità e "A/1" per la seconda, con decorrenza dalla data del congedo a vita;

- contrariamente al giudizio della CMO, con Decreto n. 2763/N, del 21.11.2019, il Ministero della Difesa negava la dipendenza da causa di servizio delle infermità richieste sulla scorta del Parere del Comitato di Verifica n. 427042019 reso nell'adunanza n. 2099 del 6.11.2019;

- adita con ricorso proposto nell'interesse di (omissis), questa Corte dichiarava, con sentenza n. 584/2022, del 13.07.2022, l'inammissibilità della domanda giudiziale per difetto di previa e specifica istanza amministrativa (art. 153, comma 1, lett. b, c.g.c.);

- in data 25.7.2022, l'attuale ricorrente provvedeva a trasmettere apposita domanda amministrativa che il Ministero della Difesa, tuttavia, dichiarava

improcedibile, con nota del 27.9.2022, sul presupposto della non dipendenza da causa di servizio delle invocate infermità;

- seguiva atto di diffida datato 7.11.2022 nei confronti del ridetto Ministero il quale, con successiva nota del 12.12.2022, confermava l'improcedibilità dell'istanza di pensione privilegiata;

- con ricorso del 17.1.2023, (omissis) adiva nuovamente questo Giudice per l'accertamento, previo riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità a suo carico, del diritto al trattamento pensionistico privilegiato vitalizio a decorrere dall'1.12.2016, unitamente agli arretrati, incrementati di rivalutazione ed interessi, con annullamento di ogni atto ostativo e vittoria di spese in favore del procuratore antistatario. A tal proposito, eccepiva la violazione e falsa applicazione degli artt. 64, I co. e 67, I co., d.p.r. 1092/73, chiedendo, in via istruttoria, apposita CTU;

- con memoria del 20.9.2023, costituendosi in giudizio per il rigetto del ricorso, il Ministero della Difesa insisteva per la legittimità del parere reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio in data 6.11.2019 e del proprio Decreto n. 2763/N, del 21.11.2019. In subordine, domandava la limitazione degli eventuali arretrati secondo i criteri fissati dalle Sezioni Riunite di

questa Corte nelle decisioni n. 10/2002 e n. 6/2008;

- con ordinanza n. 192/2023, del 5.10.2023, questo Giudice richiedeva all'UML presso il Ministero della Salute la formulazione di un parere medico-legale sui seguenti quesiti: *"dipendenza o meno da causa di servizio delle seguenti infermità a carico di (omissis): "a) Esiti di grado moderato di frattura di Hill Sachs spalla dx; b) Psicosi schizoide delirante" a carico del ricorrente, ai fini del riconoscimento di trattamento pensionistico privilegiato. In caso affermativo, indicare relativa categoria di ascrizione"*;

- in data 6.2.2024, l'incaricato organo peritale trasmetteva a questa Sezione il richiesto parere medico-legale;

- con note difensive del 9.10.2024, parte ricorrente, nel censurare la CTU per erronea motivazione, ne chiedeva il rinnovo presso altro organo peritale, insistendo in ogni caso per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese;

- all'odierna udienza, l'avv. Francesco Di Lorenzo per il ricorrente, ha insistito per il rinnovo della CTU con conferimento dell'incarico ad altro organo peritale, concludendo, in ogni caso, per l'accoglimento del ricorso. Il dott. Giuseppe Sarno, per il Ministero della Difesa, si è invece opposto al rinnovo dell'incombente istruttorio, chiedendo il rigetto della pretesa azionata;

- la causa è stata trattenuta per la presente decisione.

DIRITTO

1. La questione oggetto di scrutinio riguarda l'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle due infermità lamentate dal ricorrente ai fini del riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato vitalizio a decorrere dall'1.12.2016.

2. Con ordinanza n. 192/2023, del 5.10.2023, si è chiesto all'UML presso il Ministero della Salute di accertare la *"dipendenza o meno da causa di servizio delle seguenti infermità a carico di (omissis): "a) Esiti di grado moderato di frattura di Hill Sachs spalla dx; b) Psicosi schizoide delirante" a carico del ricorrente, ai fini del riconoscimento di trattamento pensionistico privilegiato. In caso affermativo, indicare relativa categoria di ascrizione"*.

Al riguardo, l'incaricato organo peritale, riunitosi in collegio medico integrato dal prof. (omissis) e dal dott. (omissis) e convocate le parti per il giorno 8.1.2024, ha sottoposto a visita diretta l'odierno ricorrente assistito dal CTP prof.ssa (omissis); presente per il Ministero della Difesa il col. Marco Emidio Marangoni.

Dopo avere esaminato, la documentazione, amministrativa e sanitaria, in atti, ha ricostruito la vicenda nei termini che seguono:

(omissis), già Volontario in ferma prefissata quadriennale (VFP4) dell'Aeronautica Militare, ha impugnato la nota del Ministero della Difesa del 27.9.2022 con cui è stata dichiarata inammissibile la domanda di concessione della pensione privilegiata ordinaria presentata in data 25.7.2022 poiché le due infermità esiti di grado moderato di frattura di Hill-Sachs e Psicosi schizoide delirante) erano state riconosciute non dipendenti da causa di servizio con Decreto n. 2763/N del 21.11.2019 su conforme parere del Comitato di Verifica per le Cause di servizio.

Il ricorrente nel 2010 risultò vincitore del concorso per Volontari in ferma Prefissata annuale (VFP1) dell'Aeronautica Militare (A.M.); dopo l'incorporamento e l'addestramento presso la Scuola Allievi di Taranto, fu trasferito al 6° Stormo Ghedi (BS) ove rimase sino alla data del congedo per fine ferma (5.12.2011).

Entusiasta dell'esperienza vissuta (come riferito in occasione delle operazioni peritali), nel 2013 partecipò, vincendo, al concorso per i Volontari in ferma Prefissata quadriennale (VFP4) sempre nella stessa Forza Armata; assegnato alla categoria motorizzazione-conducente, nel novembre dello stesso anno fu destinato al Comando distaccamento A.M. sull'isola di Lampedusa.

Nei mesi successivi e sino alla data dei fatti per cui è causa (29-30/7/2015) nulla è trascritto nel foglio matricolare, salvo il temporaneo impiego nell'operazione "Strade Sicure" dal 15.5 al 27.6.2014 e brevi periodi di riposo medico (1-2 giorni) per una "*disodontiasi dell'VIII*".

Nei giorni del 29.7 e 30.7.2015, l'allora Aviere (omissis)fu protagonista di una serie (apparentemente inspiegabile) di eventi spiacevoli all'interno della mensa e dell'infermeria del distaccamento come descritto sia nella mail inviata dal Capitano a Tenente Colonnello il 29 luglio stesso sia soprattutto, nella relazione di servizio redatta dallo stesso Capitano il 3.8.2015.

Sinteticamente illustrando, il 29.7 il ricorrente colpiva con un calcio un maresciallo intento a consumare il proprio pasto presso la mensa del distaccamento, senza alcun motivo. Convocato dal Comandante per relazionare su quanto fatto, il (omissis)manifestava "*… estremo disagio… evidente stato ansioso confusionale*" chiedendo incessantemente di essere denunciato. Il capitano, avvedutosi delle problematiche di salute del (omissis), disponeva una stretta sorveglianza sanitaria (da parte del maresciallo infermiere) e previo contatto con il Dirigente del Servizio Sanitario ne programmava l'invio in infermeria per il giorno successivo.

Il 30.7.2015, l'ex Aviere mentre si recava in infermeria, nuovamente e senza alcuna apparente spiegazione, colpiva con un pugno l'infermiere che lo stava accompagnando. Il giovane militare, posto in sicurezza all'interno della sala visite, all'arrivo del Capitano si presentava sdraiato sul letto, alternando momenti di serenità a momenti di incontenibile stato di agitazione, urlando frasi "*che facessero temere per la sicurezza della famiglia*". Mentre i colleghi cercavano di contattare la famiglia, il (omissis)rivolgeva frasi ingiuriose nei confronti di un altro militare il cui fratello, sempre in servizio nel distaccamento, avendo appreso degli insulti, raggiungeva il ricorrente in infermeria colpendolo con un pugno e scaraventandolo a terra. Dopo l'intervento sul posto del personale del 118 e la somministrazione di una fiala di valium il ricorrente veniva trasportato a mezzo ambulanza presso il Presidio Sanitario di Lampedusa; sottoposto a visita e valutazione psichiatrica era posta diagnosi di "*Lussazione anteroposteriore testa omerale dx con frattura di Hill Sachs. Episodio di stato di agitazione psicomotoria*" con successivo elitrasporto presso l'ospedale di Agrigento per il trattamento della frattura della spalla destra.

Dopo le dimissioni, fu riportato a casa dal padre nel frattempo giunto sull'isola; ottenne un prolungato

periodo di riposo medico sulla base delle certificazioni emesse dal medico curante e dallo specialista ortopedico, nessuna delle quali richiamava il disturbo psichico causa degli eventi del 29-30.7/2015 (decisione concordemente presa dal medico curante e dai superiori dell'ex Aviere per cercare di "*tutelarlo*").

Di fatto l'esame documentale dimostra che sin dall'agosto 2015 il (omissis)venne preso in cura dal DSM di Sant'Antimo ove anche attualmente è seguito come conferma anche la più recente certificazione acquisita durante le operazioni peritali.

In data 1.12.2016, al termine di un lungo periodo di convalescenza, fu giudicato dalla CMO di Bari permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato e posto in congedo assoluto per una diagnosi di "*A) Condizione depressiva in soggetto con episodio dissociativo con agitazione psicomotoria in attuale trattamento farmacologico; B) Pregresso singolo episodio di lussazione spalla dx con frattura di Hill-Sachs in attuale obiettività clinica negativa per instabilità articolare*"; la Commissione nella sezione relativa alle osservazioni, precisava che il giudizio medico legale era stato determinato in misura prevalente dall'infermità riportata al punto A).

Successivamente, con domanda del 24.11.2017, l'interessato chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità che ne avevano determinato la dispensa; valutato per tale motivo dalla CMO di Roma, veniva riscontrato affetto da "*A) Esiti di grado moderato di frattura di Hill-Sachs, B) Psicosi schizoide delirante*", con successiva ascrizione delle singole infermità rispettivamente la A) ad una tabella B indennizzabile con due annualità e l'infermità B) ad una prima categoria tabella A.

Nella prosecuzione del normale *iter* amministrativo il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio con il parere n. 42704/2019 del 6.11.2019 giudicava le infermità non dipendenti da causa di servizio, diniego notificato al ricorrente con nota del Ministero della difesa del 27.9.2022 avverso cui si fonda l'odierno ricorso.

Tanto premesso, l'incaricato organo peritale formulava le seguenti considerazioni: "Per quanto riguarda l'infermità "*A) Esiti di grado moderato di frattura di Hill-Sachs"* gli atti a disposizione dimostrano che il (omissis)riportò la lussazione della spalla destra, non tanto nella fase di agitazione psicomotoria (…*intento a parlare al telefono con i genitori, urlava frasi prive di senso con una certa irruenza si rotolava a terra e sbatteva contro il mobilio quasi a volersi procurare dei danni fisici …- relazione di*

servizio del Capitano del 03/08/2015) quanto in seguito all'aggressione subita da un altro militare che violentemente lo colpiva e lo gettava a terra. Trattasi, quindi, di evento con le caratteristiche di un vero e proprio infortunio lavorativo nel determinismo del quale non è ravvisabile alcun dolo o colpa grave dell'interessato (peraltro giudicato incapace di intendere e di volere in quei momenti come da relazione del dott. (0missis).

Pertanto, contrariamente a quanto asserito dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, sostiene che l'infermità "*Esiti di grado moderato di frattura di Hill-Sachs*" possa ritenersi dipendente da causa di servizio; per l'esiguità degli esiti rilevati sia nel corso della visita collegiale presso la CMO di Roma sia dal prof.(omissis), che ha sottoposto il ricorrente a visita l'8.1.2024, concorda con un'ascrivibilità a tabella B indennizzabile con due annualità.

Differenti considerazioni formula, invece, con riferimento all'infermità "*Psicosi schizoide delirante*", meglio inquadrabile come "*Sindrome affettiva bipolare grave con aspetti psicotici*" sulla base della consulenza e delle certificazioni rilasciate dal DSM di Sant'Antimo.

La CTP per il ricorrente, nella relazione in atti e in occasione delle operazioni peritali, pur riconoscendo una componente endogena della malattia che affligge il

ricorrente, ha sottolineato il ruolo degli eventi stressanti connessi al servizio militare di leva richiamando, a riprova della gravosità del lavoro, lo stralcio dei servizi svolti dall'ex Aviere presso il Distaccamento Aeronautico e lo statino presenze dell'operazione Strade sicure.

A tal proposito, l'incaricato organo peritale muove dalla considerazione che il servizio quale volontario in ferma prefissata non abbia le caratteristiche del servizio militare di leva perché ad esso si accede attraverso una procedura concorsuale e, quindi, per libera scelta dell'interessato e non in forza di un obbligo di legge e viene spesso inteso come una valida possibilità di evolversi e/o di distaccarsi da certi contesti familiari/sociali. È un corso che mira ad addestrare e professionalizzare le Forze Armate sì da accrescerne l'efficacia e l'efficienza in tempo di guerra e in tempo di pace. Prevede una prima fase di addestramento/inquadramento - necessaria per l'inserimento dei civili in ambiente militare - cui consegue generalmente l'assegnazione ad un reparto più o meno operativo a seconda anche delle competenze acquisite o già possedute. Nel caso in esame, il (omissis), durante la fase di addestramento presso la Scuola A.M. di Taranto, fu assegnato alla categoria motorne – autista e come tale venne impiegato presso il Distaccamento di

Lampedusa. Il suo comandante, nel rapporto informativo allegato alla domanda di causa di servizio, così descrisse le caratteristiche dell'impiego "*…il graduato … in considerazione della categoria/specialità di appartenenza è stato assegnato in forza al Nucleo Autotrasporti. L'incarico prevedeva un lavoro di ufficio, svolto in locali ampi, arieggiati e dotati di impianti di condizionamento d'aria. Le attività del nucleo autotrasporti erano volte prevalentemente nel pianificare, controllare e coordinare le attività legate all'uso degli automezzi con una organizzazione del lavoro finalizzata al mantenimento dell'efficienza degli stessi …*".

Lo stralcio dei servizi svolti presso il distaccamento, servizi da considerare "non armati" (quindi non di vigilanza alla caserma) attestava che nel mese di febbraio 2015 il ricorrente svolse 5 servizi di 24 ore e altri 5 giorni di servizio, con turnazione 12 h, tra maggio e luglio.

In considerazione dell'esordio "acutissimo" della patologia, i cui prodromi potrebbero essere identificati nel comportamento quantomeno "bizzarro" del (omissis)del 29.72015, difficilmente è rinvenibile una significativa correlazione con l'impiego nell'operazione "Strade Sicure" risalente ad oltre un anno prima dei fatti né tantomeno con un'asserita gravosità dei servizi prestati non risultante dalla documentazione ufficiale

dianzi richiamata (rapporto informativo e stralcio dei servizi).

Risulta invece che l'ex Aviere, che non aveva mai manifestato segnali di disagio che potessero far ipotizzare un evento di tal genere, era stato più volte richiamato sia per lo scarso rendimento in servizio sia per comportamenti poco rispettosi nei confronti dei colleghi e dei superiori "*… determinando un progressivo impoverimento delle relazioni umane …*" (relazione di servizio del Cap. del 3.8.2015). Anche nella mail informale e informativa scritta dal Cap. al Comandante del 37° Stormo il ricorrente era stato descritto come "*… un ragazzo difficile da gestire … i suoi atteggiamenti provocatori, quasi di sfida, si sono recentemente ripetuti con una certa frequenza nei confronti dei colleghi, fino ad assumere oggi una connotazione violenta …*".

In occasione delle operazioni peritali il (omissis)ha confermato di non aver gradito la destinazione sull'isola di Lampedusa, essendo all'epoca molto giovane, single e chiaramente proiettato anche verso una vita sociale extra-lavorativa difficilmente realizzabile in un ambiente confinato come quello di un'isola di piccole dimensioni; lo stesso infatti addusse motivazioni personali (interruzioni del rapporto con la ragazza e distanza dalla famiglia di origine) alla richiesta di giustificazione del suo

comportamento al suo Comandante, motivazioni confermate anche in occasione della visita.

È certamente difficile rilevare una personalità evolvente alla psicosi nella relativa fase prodromica in cui possono prevalere aspetti aspecifici quali l'isolamento sociale, le ridotte performances o la scarsa adattabilità/tolleranza nei confronti di eventi di vita anche banali. Non sono né possono essere, allora, il cambiamento delle abitudini di vita, la disciplina, le suggestioni e l'attività faticosa della vita militare generalmente intesa a dirimere lo shift tra destrutturazione incubata già nelle prime fasi di vita e la sua precipitazione clinica in franca sindrome schizofrenica.

Ne discende che "*il servizio prestato dal (omissis)quale volontario in ferma prefissata dal 12.11.2013 al 30.7.2015, conclusosi con la riforma del 1.2.2016, in assenza di specifici fatti eccezionali o straordinari, è da ritenere semplice occasione aspecificamente scatenante la fase prodromica della successiva psicosi, non rilevando in alcun modo causalmente o concausalmente con il determinismo della patologia disturbo psicotico*".

Conclusivamente l'incaricato organo peritale affermava che: *"L'infermità Esiti di grado moderato di frattura di Hill Sachs spalla dx contratta dal Sig. (omissis) durante il servizio prestato quale VFP4 nell'A.M. dal 12/11/2013 al*

01/12/2016, può ritenersi SÌ dipendente da causa di servizio e ascrivibile, in accordo con gli accertamenti esibiti e la visita specialistica effettuata dal Prof. (omissis), ad una tabella B ai fini dell'equo indennizzo, indennizzabile con due annualità ai fini p.p.o.. L'infermità Psicosi schizoide delirante- meglio rubricabile come Sindrome affettiva bipolare grave con aspetti psicotici - è da ritenersi, per quanto ampiamente argomentato, NON dipendente causalmente o concausalmente dal servizio prestato quale VFP4. Non si procede, pertanto, alla relativa ascrivibilità a categoria/tabella ai fini della pensione privilegiata ordinaria".

3. Le valutazioni compiute in questa sede dall'UML presso il Ministero della Salute risultano condivisibili in quanto prive di vizi logici e supportate da esauriente e congrua motivazione aderente alla specificità dei fatti in rilievo; né altri elementi per un diverso convincimento possono desumersi da quanto dedotto ed eccepito dal legale ricorrente nei propri scritti difensivi e, in particolare, nella memoria del 9.10.2024 nella quale vengono rappresentati fatti e situazioni soltanto genericamente configuranti una concausa dell'esordio patologico e del conseguente sviluppo della malattia, come tali inidonei a confutare le considerazioni medico-legali e gli esiti della formulata CTU.

4. Sulla base dei motivi illustrati, questo Giudice in relazione alla infermità esiti di grado moderato di frattura di Hill Sachs spalla dx, ne accerta e dichiara la dipendenza da causa di servizio ritenendola, indennizzabile con due annualità ai fini p.p.o.; per quanto concerne, invece, l'infermità psicosi schizoide delirante ne afferma la non dipendenza da causa di servizio con conseguente insussistenza dell'invocato diritto a pensione privilegiata.

5. Spese compensate in ragione della reciproca soccombenza tra le parti ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c..

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, in composizione monocratica di Giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando in parziale accoglimento del ricorso:

1. Con riferimento alla infermità esiti di grado moderato di frattura di Hill Sachs spalla dx, ne accerta e dichiara la dipendenza da causa di servizio indennizzandola con due annualità ai fini p.p.o.;

2. Con riferimento all'infermità psicosi schizoide delirante ne dichiara la non dipendenza da causa di servizio e per l'effetto ne respinge la domanda di pensione privilegiata;

3. Compensa le spese tra le parti.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 21 ottobre 2024.

Il Giudice Unico

(Gabriele Pepe)

Firma digitale

Depositata in Segreteria il giorno 24.10.2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

Firma digitale